

LICEO CLASSICO “TACITO” – TERNI

Validità anno scolastico

All' art. 14 c. 7 si ribadisce che, ai fini della validità dell' a.s, per procedere alla valutazione finale, è necessaria la frequenza dei tre quarti dell' orario annuale personalizzato.

CONDIZIONI PER LA VALIDITA' DELL'ANNO SCOLASTICO A.S. 2018/2019

Classi	Corso	Monte Ore Settimanali	Numero Settimane	Monte Ore Annuale Personalizzato	Limite Minimo Frequenza ore	Lim. Max Ore Assenza (25%)	Limite Max assenza in gg approssimativo
Classe 4 e V ginnasiali	Cambridge	29	33	957	717,75	239,25	49
Classi 4 e 5 ginnasiali	Giuridico Internazionale	29	33	957	717,75	239,25	49
Classi 1 Liceali	Giuridico Internazionale	33	33	1089	816,75	272,25	49
Classi 4 e 5 Ginnasiali	Ordinario	27	33	891	668,25	222,75	49
Classi Triennio Liceale	Ordinario	31	33	1023	767,25	255,75	49
Classe Terza	Potenziamento Linguistico	31	33	1023	767,25	255,75	49
Classi 4 e 5 Ginnasiali	Potenziamento Scientifico	29	33	957	717,75	239,25	49
Classi Triennio Liceale	Potenziamento Scientifico	32	33	1056	792	264	49
Classi 4 e 5 Ginnasiali	Arte e Musica	30	33	990	742,5	247,5	49
Classi 1 e 2 Liceali	Arte e Musica	32	33	1056	792	264	49
Classi 3 Liceali	Arte e Musica	31	33	1023	767,25	255,75	49

Nota Bene

*Per gli alunni che non si avvalgono della religione cattolica che non frequentano attività alternative il monte ore annuale personalizzato è decurtato di 33 ore

*Si ricorda che al totale delle assenze contribuiscono non solo le assenze ma anche i ritardi e le uscite anticipate

VALIDITÀ ANNO SCOLASTICO: CRITERI DI DEROGA AL LIMITE PREVISTO

L'art. 14 c.7 del DPR 122/09 sulla valutazione recita:

“A decorrere dall'anno scolastico di entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di secondo grado, ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato.

Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite.

Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.

Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo."

In riferimento alla norma sopra richiamata ed alla CM 95 del 24/10/2011, il Collegio dei Docenti ha deliberato per il corrente anno scolastico i seguenti criteri di deroga al limite previsto per la validità dell'anno scolastico:

- le assenze fatte per gravi motivi di salute, purché soddisfino le seguenti condizioni: (1) non siano saltuarie, bensì continuative, (2) ciascuna di esse sia superiore a quattro giorni, (3) siano documentate attraverso certificazione medica, rilasciata dal medico di famiglia; (4) siano anche saltuarie, se in presenza di patologia cronica precedentemente certificata dal medico curante e comunque documentate attraverso certificazione medica (5) le entrate posticipate e le uscite anticipate per motivi di salute, con certificazione medica;
- in aggiunta a quelle di cui al punto precedente, le assenze, i ritardi, le uscite anticipate saltuarie fatte per motivi di salute dagli alunni in situazione di disabilità, per i quali, sulla base di specifica diagnosi funzionale, è stato redatto il Piano Educativo Individualizzato, purché soddisfino le seguenti condizioni: (1) siano riconducibili alla specifica condizione di disabilità e (2) siano documentate attraverso certificazione medica, rilasciata dal medico di famiglia, dalla quale risulti esplicitamente il riferimento alla condizione di disabilità;
- quelle fatte per terapie e/o cure programmate, purché soddisfino le seguenti condizioni: (1) sia adeguatamente documentato il programma delle terapie o delle cure, (2) per ogni seduta, siano adeguatamente documentati: la data di effettuazione, l'orario e la durata, nonché la struttura sanitaria che eroga la prestazione;
- quelle fatte in coincidenza di lutti inerenti lo stretto nucleo familiare;
- quelle fatte dagli studenti per la partecipazione ad esami, corsi, progetti i quali si svolgono in coincidenza con le attività scolastiche, per: (1) l'acquisizione di certificazione linguistica, organizzati da enti certificatori accreditati a livello europeo, e (2) l'acquisizione della Patente Europea del Computer;(3) l'ammissione a facoltà universitarie a numero chiuso; (4) l'ammissione presso forze armate (esercito, carabinieri, polizia di stato, ecc.);(5) l'acquisizione della patente di guida A o B; (6) la partecipazione a Progetti (es. O.N.U., F.A.O., P.E.G.), Corsi (es. corsi di approfondimento di matematica ecc.), Gare (es. Certamina ecc.) proposti dalla scuola;
- quelle fatte da alunni frequentanti istituti superiori di studi musicali: (1) per la partecipazione a stage musicali, purché documentata dall'ente organizzatore dello stage o autocertificata, (2) per la partecipazione a concorsi musicali, purché documentata dall'ente organizzatore del concorso, (3) per la partecipazione, in qualità di strumentista, a concerti musicali, purché documentata dall'ente organizzatore del concerto, (4) per l'esecuzione individuale in eventi musicali, purché documentata dall'ente organizzatore dell'evento e (5) per la partecipazione a sessioni d'esame le quali si svolgono in coincidenza con le attività scolastiche;
- quelle fatte dagli studenti i quali svolgono attività sportive a livello agonistico, per la partecipazione a gare organizzate da organismi federali, purché soddisfino le seguenti condizioni: (1) relativamente all'attività sportiva svolta, sia adeguatamente documentato che trattasi di attività agonistica, (2) relativamente alle singole assenze/ritardi/uscite anticipate, siano adeguatamente documentati: il tipo di gara, il luogo e la data di svolgimento;

- quelle fatte dagli studenti i quali svolgono attività sportive a livello agonistico, per la partecipazione ad allenamenti organizzati dalla società di appartenenza, purché soddisfino le seguenti condizioni: (1) relativamente all'attività sportiva svolta, sia adeguatamente documentato che trattasi di attività agonistica, (2) relativamente alle attività di allenamento, sia adeguatamente documentato che, per motivi organizzativi, si svolgono al di fuori del territorio regionale, (3) relativamente alle singole assenze, siano adeguatamente documentati: il luogo e la data di svolgimento dell'allenamento;
- quelle fatte da alunni i quali svolgono il ruolo di giudice e/o arbitro nell'ambito di manifestazioni sportive agonistiche organizzate dalle federazioni sportive;
- quelle fatte per donazione di sangue, purché adeguatamente documentate;
- quelle fatte per adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo.
- Quelle dovute a scioperi o ritardi dei mezzi di trasporto (esclusivamente per gli alunni pendolari);
- Quelle fatte dagli alunni del IV e V anno per la partecipazione ad incontri di orientamento universitario, per un massimo di 3 giorni;
- Quelle fatte dagli alunni impegnati in esperienze di mobilità studentesca internazionale individuale.
- assenze per adesione a manifestazioni di particolare rilevanza sociale (previa delibera del CD per ogni specifico evento).

Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe sopra indicate, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato. Le deroghe al limite minimo di frequenza alle lezioni vengono consentite purché, a giudizio del competente Consiglio di Classe, non sia, comunque, pregiudicata la possibilità di procedere alla valutazione dell'alunno interessato. La documentazione attestante la sussistenza di tali deroghe deve essere consegnata alla Scuola tempestivamente, entro i successivi 7 giorni rispetto al termine delle assenze, se di carattere episodico; se invece relative a condizioni continuative, deve pervenire contestualmente al loro delinearsi e comunque non oltre il 30 maggio.